


Titolo X-bis

Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Il **25 Marzo 2014** è entrato in vigore il **Titolo X bis** - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di **prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario**. (14G00031) (GU n.57 del 10-3-2014)



b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare.

Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, **attrezzature di lavoro**



Titolo X-bis



Siringhe da insulina



Siringhe monouso con ago



Siringhe da emogas analisi



Ago cannula



Titolo X-bis



Aghi per prelievi sottovuoto



Aghi a farfalla



Aghi ipodermici



Lancette pungidito



Titolo X-bis



Bisturi



Forbici chirurgiche



Coltello chirurgico



c) Misure di prevenzione specifiche:

Sono adottate per prevenire ferite e trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di **attrezzature ritenute tecnicamente più sicure** in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare un'azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;



Art. 286-quater **Misure generali di tutela**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;



b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;



c) a creare le condizioni tali da favorire la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti** all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;



Titolo X-bis

d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



Titolo X-bis

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;



Titolo X-bis

f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.



a) definizione e attuazione di **procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati** con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di **contenitori** debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati;



Titolo X-bis

a) ... le **procedure** devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

LABORATORIO BIOLOGICO

RESPONSABILE DEL LABORATORIO.....

Agenti biologici utilizzati.....



RISCHIO BIOLOGICO



**DIVIETO DI ACCESSO
ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE**



**VIETATO FUMARE O
USARE FIAMME LIBERE**

NORME DI ACCESSO PER IL PERSONALE AUTORIZZATO:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
- Indossare i dispositivi di protezione individuale
- E' vietato mangiare, bere, conservare cibo, truccarsi, portare anelli e bracciali, indossare calzature aperte

- b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;**
- c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;**
- d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;**
- e) sorveglianza sanitaria;**



f) effettuazione di **formazione** in ordine a:

- 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di **meccanismi di protezione e sicurezza**;
- 2) **procedure** da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
- 3) **profilassi** da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità' di infettare della fonte di rischio



g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la **diffusione di materiale promozionale** riguardante:

- **programmi di sostegno** da porre in essere a seguito di infortuni,
- differenti rischi **associati** all'esposizione al sangue e ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati,
- **norme di precauzione** da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza



Titolo X-bis


- **corrette procedure di uso e smaltimento** dei dispositivi medici utilizzati,
- **importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore** di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento
- **importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione**, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali **vaccini** devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;



Titolo X-bis

h) Previsione delle **procedure** che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la **profilassi post-esposizione** e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;



Titolo X-bis

2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore



Art. 286-septies Sanzioni

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo **286-quinquies**.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo **286-sexies**.

